



Ai gentili clienti
Loro sedi

INAIL: confermata la misura dello sconto sia per il pagamento di maggio che per le rateazioni successive

(Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.06.2014)

Premessa

Con il decreto 26.06.2014 il Ministero del Lavoro ha stabilito **l'importo dell'agevolazione spettante ai datori di lavoro relativamente ai premi assicurativi istituita con la legge di stabilità per il 2014, confermando l'importo del 14,17% stabilito con determina dall'INAIL in vista del versamento da effettuare lo scorso mese di maggio per i premi assicurativi a saldo 2013 ed in acconto 2014.**

Vista la mancanza di variazioni alla determinazione dello sconto sui premi assicurativi si deve segnalare che **gli importi dei pagamenti previsti per le rateazioni nei mesi di agosto e novembre rimangono invariati.**

Novità in materia fiscale

In **riferimento alla liquidazione dei premi assicurativi per il 2013/2014, si deve segnalare che la legge di stabilità per il 2014 ha introdotto uno sconto da applicare il via generale a tutti i premi** (ordinari e speciali).

Al comma 128 dell'articolo unico della Legge di stabilità per il 2014 **viene previsto, per tutte le tipologie di premi e contributi, una riduzione dei premi assicurativi** nel limite complessivo di un importo:

- pari a 1.000 milioni di euro per l'**anno 2014**;
- 1.100 milioni di euro per l'**anno 2015**;
- 1.200 milioni di euro a decorrere dall'**anno 2016**.

Con un apposito decreto si definiscono anche le **modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**. Particolare attenzione è riservata alle **aziende più giovani** per le quali verranno studiati **specifici criteri ad hoc per l'attribuzione delle riduzioni**.

OSSERVA

Sono **esclusi dallo sconto colf e badanti, apprendisti, prestazioni di lavoro accessorio e casalinghe**.

La riduzione dei premi e contributi è **applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, operato distintamente per singola gestione assicurativa**, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

RIEPILOGO RIDUZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO 2014

Premi a cui si applica lo sconto

La **riduzione percentuale si applica a tutte le tipologie di premi e contributi previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni: **premi dovuti per la Gestione Industria, ivi compresa l'assicurazione per i marittimi e contributi dovuti per la Gestione Agricoltura**.

La riduzione si applica, altresì, ai premi relativi all'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Sono **esclusi dalla riduzione** le tipologie di premi e contributi espressamente indicati al terzo periodo, comma 128, dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013 n. 147 **(lavoro accessorio, premi sugli apprendisti, infortuni domestici, addetti ai servizi domestici)**.

<p>Come si applica lo sconto</p>	<p>I soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio ed inquadrati nelle gestioni tariffarie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, beneficiano della riduzione per quelle lavorazioni per le quali nell'anno di riferimento l'INAIL ha comunicato tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle Tariffe vigenti.</p> <p>I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l'asbestosi, beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario.</p> <p>I soggetti che assolvono all'obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, le imprese del Settore Navigazione, gli assicurati nella gestione Agricoltura, nonché i soggetti assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, beneficiano nell'anno di riferimento della riduzione se per l'attività svolta l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall'INAIL, risulti inferiore o uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento.</p>
<p>Modalità di applicazione della riduzione</p>	<p>La riduzione si applica in uguale misura a tutte le fattispecie di premi e contributi di competenza dell'Istituto. La riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull'importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano, infine, le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni.</p> <p>La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno <u>si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all'anno di riferimento.</u></p> <p>Alla quantificazione della percentuale di riduzione si perviene rapportando le risorse finanziarie complessive disponibili annualmente per l'intervento all'ammontare del gettito per premi e contributi stimato per l'anno di riferimento, in relazione alla platea dei beneficiari.</p>

La misura della riduzione percentuale dell'importo dei **premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro, per l'anno 2014, è pari al 14,17 %.**

Pagamenti rateali per il 2014

Per effetto della **proroga del primo versamento al mese di maggio**, le modalità di **rateazione per il 2014 differiscono** notevolmente rispetto a quelle degli **anni precedenti**. Si deve precisare, in particolare, che **per l'anno in corso viene prevista la possibilità di dilazionare il pagamento solamente in tre rate annuali, di cui la prima costituisce il 50% dell'importo totale da versare, mentre le rate successive al 25% con scadenza nel mese di agosto e novembre.**

Si deve precisare, inoltre, che **alla rateazione si deve applicare un tasso di interesse, stabilito dall'INAIL con apposito provvedimento.**

Complessivamente, i termini di pagamento del premio 2013/2014 può essere riassunto con la presente tabella:

RATEAZIONE		
Termine	Importo/quota	Coefficiente da applicare
16.05.2014	50%	Nessuno
20.08.2014	25%	0,00524274
17.11.2014	25%	0,01048548

OSSERVA

Per effetto della sostanziale conferma dell'importo dell'agevolazione spettante, rimangono invariati gli importi di premi assicurativi da versare anche in riferimento alle rate in scadenza ad agosto e a novembre 2014.

Le altre agevolazioni

Sempre in riferimento all'autoliquidazione 2013/2014 segnaliamo che **si applicano anche per l'anno in corso le agevolazioni e le maggiorazioni previste nel precedente anno:**

AGEVOLAZIONI/MAGGIORAZIONI	
Agevolazioni	
1)	Sconto artigiani
2)	Sconto autotrasporto

3)	Sconto edili
4)	Sconto settore pesca
5)	Sconto per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia
6)	Cooperative e consorzi operanti in zone montane e svantaggiate
7)	Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili
8)	Sostituzione dei dipendenti in congedo di maternità/paternità
9)	Agevolazioni retributive
Maggiorazioni	
1)	Addizionale Fondo vittime dell'amianto

OSSERVA

In riferimento alle agevolazioni di carattere retributivo, ricordiamo quanto segue:

AGEVOLAZIONI RETRIBUTIVE

Agevolazioni retributive

I contratti di inserimento sono stati abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2013 dalla Legge n. 92/2012. La specifica agevolazione continua a valere nell'anno 2013 **per i soli contratti di inserimento stipulati prima del 1° gennaio 2013.** In particolare, per i datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento è prevista una riduzione delle retribuzioni pari al 25% per i datori di lavoro non aventi natura d'impresa ed imprese operanti nel Centro-Nord, 40% per le aziende del settore commerciale turistico con meno di 15 dipendenti, insediate in zone diverse dal Mezzogiorno, 50% per i datori di lavoro non imprenditori situati in zone che presentano un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, 100% per: le imprese operanti nel Mezzogiorno, le imprese operanti in zone che presentano un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, le imprese artigiane ovunque operanti.

Assunzione di "over 50" e donne

L'articolo 4, commi 8-11 della Legge n. 92/2012 ha introdotto, dal 1° gennaio 2013, nuove **riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori socialmente svantaggiati.**

Il Ministero del Lavoro nella Circolare n. 34/2013 (si veda al riguardo Aggiornamento AP n. 316/2013) ha chiarito che **i benefici in parola sono riferibili non soltanto ai contributi sociali dovuti all'INPS ma anche ai premi assicurativi dovuti all'INAIL.**

Tali disposizioni prevedono una riduzione del 50% della contribuzione e dei

premi dovuti dal datore di lavoro per l'assunzione di:

- ➔ lavoratori (uomini e donne) over 50, disoccupati da oltre 12 mesi;
- ➔ donne di qualunque età in condizioni particolari (impiegate in settori ad alta disparità occupazionale, residenti in zone svantaggiate oppure disoccupate di lungo periodo).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti